

**SP137 - COMUNE DI PIACENZA/TEMPI**

*Provvedimento n. 23556*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e la legge n. 218 dell'11 agosto 2003;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTA la propria richiesta di informazioni alla società TEMPI S.p.A., inviata in data 27 dicembre 2011 e le informazioni trasmesse in risposta da SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A., pervenute in data 19 gennaio 2012;

VISTA la propria richiesta di informazioni alla SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. inviata in data 29 marzo 2012 e le informazioni trasmesse dalla stessa, pervenute in data 5 aprile 2012;

CONSIDERATO che TEMPI S.p.A., in virtù del contratto di servizio stipulato tra TEMPI AGENZIA S.p.A. e TEMPI S.p.A., è stata affidataria del servizio di trasporto pubblico locale di superficie nel bacino di Piacenza dal 2001 fino al dicembre 2011;

RITENUTO, pertanto, che la società TEMPI S.p.A. è impresa che ha esercitato un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90 e, di conseguenza, ove intendeva svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agisce per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati era tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all'Autorità tale evenienza;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita, emerge che dal giugno 2001 fino al dicembre 2011 TEMPI S.p.A. ha prestato l'attività di noleggio autobus con conducente direttamente e autonomamente in virtù della determinazione dirigenziale n. 858 rilasciata in data 6 giugno 2001 dalla Provincia di Piacenza;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita, emerge che TEMPI S.p.A. avrebbe violato le previsioni di cui all'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, in quanto dal giugno 2001 ha iniziato ad operare nel mercato dell'attività di noleggio autobus con conducente direttamente e autonomamente;

RITENUTO che l'attività di noleggio autobus con conducente non può essere considerata servizio di interesse economico generale e si colloca, pertanto, in un mercato diverso da quello in cui TEMPI S.p.A. ha agito per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90;

RITENUTO che TEMPI S.p.A., per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente, avrebbe dovuto effettuare la separazione societaria prevista dall'articolo 8, comma 2-*bis* della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che TEMPI S.p.A. è stata incorporata - a seguito di fusione - nella società ATCM S.p.A. e, poi, in SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. con atto del 27/12/2011;

RITENUTO che SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. è impresa che esercita un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90 e, di conseguenza, ove intendeva svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agisce per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati era tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all'Autorità tale evenienza;

CONSIDERATO che l'attività di noleggio autobus con conducente è attualmente svolta da SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A., a far data dal 1 gennaio 2012;

RITENUTO che l'attività di noleggio autobus con conducente si colloca in un mercato diverso da quello in cui SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. agisce per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90;

RITENUTO che SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A., per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente, avrebbe dovuto effettuare la separazione societaria prevista dall'articolo 8, comma 2-*bis* della legge n. 287/90;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, è imputabile a SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. un'omessa comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, e che detta omissione è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, comma 2-*bis*;

RITENUTO, conseguentemente, di imputare a SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. la violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90;

#### DELIBERA

a) di contestare alla SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. la violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, per non aver operato - a far data dal giugno 2001 - mediante società separata, nello svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente;

b) di contestare alla SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A., la violazione dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;

c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-*sexies*, n. 287/90, nei confronti della SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A.;

d) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Letizia Razzitti;

e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

g) che il procedimento deve concludersi entro il 19 ottobre 2012.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*